

**CONTRIBUTO
UNIFICATO**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE

composta dagli Ill.mi Magistrati:

Silvio dott. Sorace

Presidente relatore

Cecilia dott. De Santis

Consigliere

Roberto Cesidio Giovanni dott. Gentile

Consigliere

riunita oggi in camera di consiglio per decidere nella causa appresso indicata e trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12/06/2015 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2180 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2010 vertente

TRA

[REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliati in Roma, via S. Tommaso d'Aquino, 119 presso lo studio dell'avv.to Corrado Aliberti che li rappresenta e difende in virtù di delega in margine all'atto di appello unitamente e disgiuntamente con l'avv.to Maria Vittoria Schettino

Appellanti

E

Unicredit Banca s.p.a., in persona del l.r.p.t. e Unicredit Banca di Roma s.p.a., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliate in Roma, Largo Giuseppe Toniolo, 6 presso lo studio del prof. avv.to Umberto Morera che le rappresenta e difende

C.F. 02843991203 Appellata e intervenuta ex art. 105 c.p.c. rispettivamente

Oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma in data 27/1-25/2/2009

Conclusioni: per gli appellanti: "Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, così provvedere: in via principale dichiarare la predetta sentenza n. 4282/2009 del Tribunale di Roma, parzialmente nulla per mancanza degli elementi di diritto e per difetto o insufficienza delle motivazioni esposte nel corpo del provvedimento del Giudice prime cure, ad eccezione: i) del punto 1 del dispositivo relativo agli interessi passivi

capitalizzati trimestralmente in relazione ai rapporti di conto corrente intercorrenti tra gli appellanti e la Banca; ii) del punto 4) del dispositivo relativo alle spese del CTU poste a carico dell'istituto convenuto. E conseguentemente: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la violazione da parte della Unicredit Banca S.p.A. (già Bipop-Carire S.p.A.) nei confronti degli appellanti: a) dell'art. 21 lett. A, B, C, D, E TUF; b) dell'art. 26 lett. C ed F Regolamento Consob n. 11522/1998; c) degli artt. 92 e 114 TUF; d) dell'art. 81 Regolamento Consob n. 11971/98; e) del principio di sana e prudente gestione di cui all'art. 70 TUB; f) del principio di parità di trattamento e buona fede; g) degli obblighi derivanti dall'esercizio del mandato in genere e di quelli derivanti dallo svolgimento di attività professionali (art. 1176 comma 2° Cod. Civ.); h) dell'art. 1283 Cod. Civ. e, per l'effetto, dichiarare che gli appellanti nulla devono alla Unicredit Banca S.p.A. (già Bipop-Carire S.p.A.) ovvero in subordine, ridurre le pretese creditorie di parte appellata secondo giustizia ed equità; condannare, in ogni caso, parte appellata al risarcimento: I) di tutti i danni patrimoniali patiti dagli appellanti per le causali e nelle misure di cui alla premessa narrativa o nella diversa misura che sarà accertata in corso di giudizio e comunque, in subordine, secondo i criteri di giustizia ed equità. In via meramente subordinata: compensare, ex art. 1241 e ss. Cod. Civ., nel denegato caso che fosse dichiarata come dovuta una qualche somma da parte degli appellanti alla Unicredit Banca S.p.A. (già Bipop-Carire S.p.A.), tale importo con quelli riconosciuti e accertati dovuti agli attori a titolo di condanna di parte convenuta per i motivi di cui sopra. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre, anche in ragione delle difese di controparte".


Per Unicredit Banca s.p.a. e per Unicredit Banca di Roma s.p.a.: "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Unicredit Banca s.p.a. relativamente ai rapporti dedotti in lite dai signori [REDACTED] e [REDACTED]; rigettare l'avversa impugnazione in quanto infondata per i motivi tutti dedotti in narrativa, confermando integralmente la sentenza impugnata. Con ogni consequenziale ed opportuna pronuncia e con condanna degli appellanti alla refusione delle spese dei due gradi di giudizio".

Svolgimento del processo e motivi della decisione


Con citazione redatta secondo le modalità previste dall'art. 2 del D.lgs. n. 5 del 2003, e spedita il 1° aprile 2004 per la relativa notificazione a mezzo del servizio postale, [REDACTED]

[REDACTED]

convenivano in giudizio la Bipop Carire s.p.a. chiedendo: 1) il signor [REDACTED]: la condanna della Banca al risarcimento del danno (comprensivo anche di quello “esistenziale”) ad esso derivato dai comportamenti di seguito elencati, da liquidare in complessivi € 148.925,33, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia; l’accertamento della non sussistenza del proprio obbligo a pagare alla Banca interessi anatocistici; in subordine, nel “caso in cui fosse dichiarata come dovuta una qualche somma di danaro” a detta Banca, la compensazione di “tale importo con quelli riconosciuti e accertati dovuti” ad esso [REDACTED]; 2) la signora [REDACTED]: la condanna della Banca al risarcimento del danno (comprensivo anche di quello “esistenziale”) ad esso derivato dai comportamenti di seguito elencati, da liquidare in complessivi € 67.976,58, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia; l’accertamento della non sussistenza del proprio obbligo a pagare alla Banca interessi anatocistici; in subordine, nel “caso in cui fosse dichiarata come dovuta una qualche somma di danaro” a detta Banca, la compensazione di “tale importo con quelli riconosciuti e accertati dovuti” ad essa [REDACTED]; 3) il signor [REDACTED]: la condanna della Banca al risarcimento del danno (comprensivo anche di quello “esistenziale”) ad esso derivato dai comportamenti di seguito elencati, da liquidare in complessivi € 123.278,28, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia; l’accertamento della non sussistenza del proprio obbligo a pagare alla Banca interessi anatocistici; in subordine, nel “caso in cui fosse dichiarata come dovuta una qualche somma di danaro” a detta Banca, la compensazione di “tale importo con quelli riconosciuti e accertati dovuti” ad esso [REDACTED]; 4) i signori [REDACTED] [REDACTED]: la condanna della Banca al risarcimento del danno (comprensivo anche di quello “esistenziale”) ad esso derivato dai comportamenti di seguito elencati, da liquidare in complessivi € 174.335,65, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia; l’accertamento della non sussistenza del proprio obbligo a pagare alla Banca interessi anatocistici; in subordine, nel “caso in cui fosse dichiarata come dovuta una qualche somma di danaro” a detta Banca, la compensazione di “tale importo con quelli riconosciuti e accertati dovuti” ad essi [REDACTED]. In base a convenzione da Bipop stipulata con l’Associazione Lavoratori Azionisti Gruppo Alitalia, la Banca si era obbligata a concedere agli associati, dipendenti Alitalia e, come tali, proprietari di azioni di tale società con vincolo triennale di inalienabilità, “un’anticipazione bancaria nella forma di apertura di credito in conto corrente, a garanzia del quale veniva costituito pegno a favore della Banca sui titoli Alitalia in possesso dei dipendenti”; tutti gli attori



erano associati a tale Associazione. A sostegno delle domande di cui al punto 1) il signor ██████ esponeva: che, in base alla convenzione sopra citata, egli aveva sottoscritto con la Bipop contratto di conto corrente bancario; che la Banca aveva concesso apertura di credito pari al 90% del valore delle azioni da esso ██████ date in pegno allo stesso Istituto; che era stato, quindi, concesso “scoperto complessivo pari ad € 188.506,76”; che tale somma di danaro era stata utilizzata, su suggerimento della Banca, per acquistare quote dei fondi rispettivamente denominati Putnam Global Band, Cisalpino Reddito, Cisalpino Azionario e Putnam Global Equity; che tali fondi erano tutti “riconducibili alla stessa Bipop”; che nessuno di tali investimenti aveva portato profitto ad esso ██████; che ad esso era stata poi dalla Banca “richiesta la sottoscrizione di polizza sulla vita con la Cisalpina Previdenza s.p.a.”; che la Banca aveva chiesto ad esso ██████ il “rientro immediato dall’esposizione quantificato in complessivi € 201.432,37”; che nel momento in cui la Banca aveva concesso il credito, la cui restituzione era garantita da pegno sulle azioni Alitalia di cui esso ██████ era proprietario, aveva violato le regole ad essa imposte dall’art. 21, lett. a), b) e c) del t.u.f. e dal regolamento Consob n. 11522/98; che, infatti, la proprietà delle azioni in questione era inalienabile per tre anni e ciò “impediva concretamente di monetizzare quelle azioni in tale periodo con la logica conseguenza che, nel caso in cui gli investimenti finanziari non avessero dato (come di fatto non avevano dato) il risultato positivo sperato, lo scoperto di conto corrente concesso non avrebbe potuto essere “appianato” con lo smobilizzo e la vendita di quelle azioni, bensì avrebbe dovuto esserlo con denaro proprio” di esso ██████; che nel portafoglio di esso ██████ erano stati immessi “in via esclusiva...titoli azionari Bipop-Carire”, senza che la Banca avesse dichiarato la sussistenza di proprio potenziale conflitto di interesse con quello di esso ██████, con conseguente violazione dei precetti contenuti nell’art. 27 t.u.f. e nell’art. 45 del citato regolamento Consob; che, inoltre, la Banca, per quanto specificamente indicato nelle pagine 22-24 della citazione, aveva praticato ingiustificate disparità di trattamento in favore dei propri clienti – investitori; che, in particolare, esso ██████ non era stato informato “della esistenza di ulteriori e più vantaggiose modalità di trattamento del medesimo strumento finanziario prescelto, quali quelle promesse ed ottenute dalla clientela privilegiata”, sì da essere posto “nelle condizioni di esercitare eventualmente una opzione su tale modalità alternativa di trattamento dello strumento individuato e conseguire in tal modo il miglior risultato possibile”; che ciò comportava violazione delle obbligazioni di cui all’art. 26 lett. c) e f) t.u.f.; che, inoltre, “l’aver concesso finanziamenti anomali” per cospicui acquisti di azioni Bipop-Carire costituiva




anche violazione del precetto di cui all'art. 92 t.u.f.; che dai sopra indicati illegittimi comportamenti della Banca era derivato ad esso [REDACTED] pregiudizio patrimoniale, consistito nella differenza di rendimento fra la gestione finanziaria concretamente praticata e quella praticata ai clienti "privilegiati", pari ad € 72.903,76 per danno emergente e ad € 66.021,57 per lucro cessante; che tale comportamento illegittimo aveva, altresì, cagionato ad esso [REDACTED] un "danno esistenziale", da liquidare in € 10.000,00; che nel contratto di conto corrente bancario da esso sottoscritto, era prevista la chiusura trimestrale dei conti, mentre gli interessi del correntista verso la Banca erano soggetti a chiusura contabile avente cadenza annuale; che, pertanto, l'applicazione dell'anatocismo trimestrale costituiva violazione del divieto contenuto nell'art. 1283 c.c., e non sussistevano usi normativi che derogassero al divieto in questione; che, pertanto, le somme di denaro richieste ad esso [REDACTED] "a seguito dell'applicazione di tali interessi" erano "in ogni caso illegittime, erronee, nulle ex artt. 1418, 1419 c.c., per palese violazione dell'art. 1283 c.c.". A sostegno delle domande di cui al punto 2) la signora [REDACTED] esponeva: che, in base alla convenzione sopra citata, ella aveva sottoscritto con la Bipop contratto di conto corrente bancario; che la Banca le aveva concesso apertura di credito pari al per € 59.392,25, la cui restituzione era garantita da pegno sulle azioni Alitalia di cui era proprietaria; che tale somma di danaro era stata utilizzata, su suggerimento della Banca, per acquistare quote dei fondi rispettivamente denominati Putnam Global High Yield, Cisalpino Reddito, Cisalpino Azionario e Putnam Global Equity; che tali fondi erano tutti "riconducibili alla stessa Bipop"; che nessuno di tali investimenti aveva portato profitto ad essa [REDACTED]; che ad essa era stata poi dalla Banca "richiesta la sottoscrizione di polizza sulla vita con la Cisalpina Previdenza s.p.a."; che la Banca aveva chiesto ad essa [REDACTED] il "rientro immediato dall'esposizione pari ad € 60.252,28"; che nel momento in cui la Banca aveva concesso il credito, la cui restituzione era garantita da pegno sulle azioni Alitalia di cui essa [REDACTED] era proprietaria, aveva violato le regole ad essa imposte dall'art. 21, lett. a), b) e c) del t.u.f. e dal regolamento Consob n. 11522/98; che, infatti, la proprietà delle azioni in questione era inalienabile per tre anni e ciò "impediva concretamente di monetizzare quelle azioni in tale periodo con la logica conseguenza che, nel caso in cui gli investimenti finanziari non avessero dato (come di fatto non avevano dato) il risultato positivo sperato, lo scoperto di conto corrente concesso non avrebbe potuto essere "appianato" con lo smobilizzo e la vendita di quelle azioni, bensì avrebbe dovuto esserlo con denaro proprio" di essa [REDACTED]; che nel portafoglio di essa [REDACTED] erano stati immessi "in via esclusiva...titoli azionari




Bipop-Carire”, senza che la Banca avesse dichiarato la sussistenza di proprio potenziale conflitto di interesse con quello di essa [REDACTED], con conseguente violazione dei precetti contenuti nell’art. 27 t.u.f. e nell’art. 45 del citato regolamento Consob; che, inoltre, la Banca, per quanto specificamente indicato nelle pagine 22-24 della citazione, aveva praticato ingiustificate disparità di trattamento in favore dei propri clienti – investitori; che in particolare, essa [REDACTED] non era stata informata “della esistenza di ulteriori e più vantaggiose modalità di trattamento del medesimo strumento finanziario prescelto, quali quelle promesse ed ottenute dalla clientela privilegiata”, sì da essere posto “nelle condizioni di esercitare eventualmente una opzione su tale modalità alternativa di trattamento dello strumento individuato e conseguire in tal modo il miglior risultato possibile”; che ciò comportava violazione delle obbligazioni di cui all’art. 26 lett. c) e f) t.u.f.; che, inoltre, “l’aver concesso finanziamenti anomali” per cospicui acquisti di azioni Bipop-Carire costituiva anche violazione del precetto di cui all’art. 92 t.u.f.; che dai sopra indicati illegittimi comportamenti della Banca era derivato ad essa [REDACTED] pregiudizio patrimoniale, consistito nella differenza di rendimento fra la gestione finanziaria concretamente praticata e quella praticata ai clienti “privilegiati”, pari ad € 23.682,97 per danno emergente e ad € 34.293,61 per lucro cessante; che tale comportamento illegittimo aveva, altresì, cagionato ad essa [REDACTED] un “danno esistenziale”, da liquidare in € 10.000,00; che nel contratto di conto corrente bancario da essa sottoscritto, era prevista la chiusura trimestrale dei conti, mentre gli interessi del correntista verso la Banca erano soggetti a chiusura contabile avente cadenza annuale; che, pertanto, l’applicazione dell’anatocismo trimestrale costituiva violazione del divieto contenuto nell’art. 1283 c.c., e non sussistevano usi normativi che derogassero al divieto in questione; che, pertanto, le somme di denaro richieste ad essa [REDACTED] “a seguito dell’applicazione di tali interessi” erano “in ogni caso illegittime, erronee, nulle ex artt. 1418, 1419 c.c., per palese violazione dell’art. 1283 c.c.”. A sostegno delle domande di cui al punto 3) il signor [REDACTED] esponeva: che, in base alla convenzione sopra citata, egli aveva sottoscritto con la Bipop contratto di conto corrente bancario; che la Banca aveva concesso apertura di credito pari al 60% del valore delle azioni da esso [REDACTED] date in pegno allo stesso Istituto; che era stato, quindi, concessa “apertura di credito pari ad € 100.730,27”; che tale somma di danaro era stata utilizzata su suggerimento della Banca, per acquistare quote dei fondi rispettivamente denominati Cisalpino Reddito, Cisalpino Azionario e Putnam Global Equity; che tali fondi erano tutti “riconducibili alla stessa Bipop”; che nessuno di tali investimenti aveva portato profitto ad esso [REDACTED]; che, nonostante esso



attore non avesse mai sottoscritto contratto di assicurazione sulla vita, si era avveduto di essere “titolare di una polizza vita stipulata con la Cisalpina Previdenza s.p.a. per i cui premi...la Banca ha nel tempo domandato il regolare pagamento”; che la Banca aveva chiesto ad esso ■■■■■ “l'immediato rientro dalla complessiva esposizione pari ad € 101.875,00”; che nel momento in cui la Banca aveva concesso il credito, la cui restituzione era garantita da pegno sulle azioni Alitalia di cui esso ■■■■■ era proprietario, aveva violato le regole ad essa imposte dall'art. 21, lett. a), b) e c) del t.u.f. e dal regolamento Consob n. 11522/98; che, infatti, la proprietà delle azioni in questione era inalienabile per tre anni e ciò “impediva concretamente di monetizzare quelle azioni in tale periodo con la logica conseguenza che, nel caso in cui gli investimenti finanziari non avessero dato (come di fatto non avevano dato) il risultato positivo sperato, lo scoperto di conto corrente concesso non avrebbe potuto essere “appianato” con lo smobilizzo e la vendita di quelle azioni, bensì avrebbe dovuto esserlo con denaro proprio” di esso ■■■■■; che nel portafoglio di esso ■■■■■ erano stati immessi “in via esclusiva...titoli azionari Bipop-Carire”, senza che la Banca avesse dichiarato la sussistenza di proprio potenziale conflitto di interesse con quello di esso ■■■■■, con conseguente violazione dei precetti contenuti nell'art. 27 t.u.f. e nell'art. 45 del citato regolamento Consob; che, inoltre, la Banca, per quanto specificamente indicato nelle pagine 22-24 della citazione, aveva praticato ingiustificate disparità di trattamento in favore dei propri clienti – investitori; che in particolare, esso ■■■■■ non era stato informato “della esistenza di ulteriori e più vantaggiose modalità di trattamento del medesimo strumento finanziario prescelto, quali quelle promesse ed ottenute dalla clientela privilegiata”, sì da essere posto “nelle condizioni di esercitare eventualmente una opzione su tale modalità alternativa di trattamento dello strumento individuato e conseguire in tal modo il miglior risultato possibile”; che ciò comportava violazione delle obbligazioni di cui all'art. 26 lett. c) e f) t.u.f.; che, inoltre, “l'aver concesso finanziamenti anomali” per cospicui acquisti di azioni Bipop-Carire costituiva anche violazione del precetto di cui all'art. 92 t.u.f.; che dai sopra indicati illegittimi comportamenti della Banca era derivato ad esso ■■■■■ pregiudizio patrimoniale, consistito nella differenza di rendimento fra la gestione finanziaria concretamente praticata e quella praticata ai clienti “privilegiati”, pari ad € 72.903,76 per danno emergente e ad € 66.021,57 per lucro cessante; che tale comportamento illegittimo aveva, altresì, cagionato ad esso ■■■■■ un “danno esistenziale”, da liquidare in € 10.000,00; che nel contratto di conto corrente bancario da esso sottoscritto, era prevista la chiusura trimestrale dei conti, mentre gli interessi del correntista verso la Banca erano



soggetti a chiusura contabile avente cadenza annuale; che, pertanto, l'applicazione dell'anatocismo trimestrale costituiva violazione del divieto contenuto nell'art. 1283 c.c., e non sussistevano usi normativi che derogassero al divieto in questione; che, pertanto, le somme di denaro richieste ad esso [REDACTED] "a seguito dell'applicazione di tali interessi" erano "in ogni caso illegittime, erranee, nulle ex artt. 1418, 1419 c.c., per palese violazione dell'art. 1283 c.c.". A sostegno delle domande di cui al punto 4) i signori [REDACTED] esponevano: che, in base alla convenzione sopra citata, essi avevano sottoscritto con la Bipop contratto di conto corrente bancario; che la Banca aveva concesso loro apertura di credito pari ad € 131.696,51; che tale somma di danaro era stata utilizzata su suggerimento della Banca, per acquistare quote dei fondi rispettivamente denominati Putnam Global Equity, Cisalpino Cedola, Cisalpino Azionario, Putnam Emergine Markets, Putnam Europe Equity, Putnam Pacific Equity e Putnam Usa Opportunities; che tali fondi erano tutti "riconducibili alla stessa Bipop"; che era stato poi sottoscritto contratto di gestione del portafoglio di investimento denominato "Prisinvest" con il quale "si richiedeva la creazione di un patrimonio mediante un piano di accumulo finanziario con un capitale pari ad euro 9.812,64...e con successive quote mensili pari ad euro 516,64 ciascuna"; che, in tal guisa, la Banca si era preconstituita un "salvadanaio finalizzato a garantire il pagamento degli interessi sulla somma concessa in scoperto", tanto che, nonostante i puntuali versamenti mensili, non vi era "alcuna somma in giacenza sul predetto fondo", che nessuno di tali investimenti aveva portato profitto ad essi attori; che la Banca aveva chiesto ad essi attori il "rientro pari ad € 122.616,86"; che nel momento in cui la Banca aveva concesso il credito, la cui restituzione era garantita da pegno sulle azioni Alitalia di cui essi [REDACTED] erano proprietari, aveva violato le regole ad essa imposte dall'art. 21, lett. a), b) e c) del t.u.f. e dal regolamento Consob n. 11522/98; che, infatti, la proprietà delle azioni in questione era inalienabile per tre anni e ciò "impediva concretamente di monetizzare quelle azioni in tale periodo con la logica conseguenza che, nel caso in cui gli investimenti finanziari non avessero dato (come di fatto non avevano dato) il risultato positivo sperato, lo scoperto di conto corrente concesso non avrebbe potuto essere "appianato" con lo smobilizzo e la vendita di quelle azioni, bensì avrebbe dovuto esserlo con denaro proprio" di essi [REDACTED]; che nel loro portafoglio erano stati immessi "in via esclusiva...titoli azionari Bipop-Carire", senza che la Banca avesse dichiarato la sussistenza di proprio potenziale conflitto di interesse con quello di essi [REDACTED] con conseguente violazione dei precetti contenuti nell'art. 27 t.u.f. e nell'art. 45 del citato regolamento




Consob; che, inoltre, la Banca, per quanto specificamente indicato nelle pagine 22-24 della citazione, aveva praticato ingiustificate disparità di trattamento in favore dei propri clienti – investitori; che in particolare, essi [redacted] non erano stati informati “della esistenza di ulteriori e più vantaggiose modalità di trattamento del medesimo strumento finanziario prescelto, quali quelle promesse ed ottenute dalla clientela privilegiata”, sì da essere posto “nelle condizioni di esercitare eventualmente una opzione su tale modalità alternativa di trattamento dello strumento individuato e conseguire in tal modo il miglior risultato possibile”; che ciò comportava violazione delle obbligazioni di cui all’art. 26 lett. c) e f) t.u.f.; che, inoltre, “l’aver concesso finanziamenti anomali” per cospicui acquisti di azioni Bipop-Carire costituiva anche violazione del precetto di cui all’art. 92 t.u.f.; che dai sopra indicati illegittimi comportamenti della Banca era derivato ad essi [redacted] pregiudizio patrimoniale, consistito nella differenza di rendimento fra la gestione finanziaria concretamente praticata e quella praticata ai clienti “privilegiati”, pari ad € 72.903,76 per danno emergente e ad € 66.021,57 per lucro cessante; che tale comportamento illegittimo aveva, altresì, cagionato ad essi [redacted] un “danno esistenziale”, da liquidare in € 10.000,00; che nel contratto di conto corrente bancario da essi sottoscritto, era prevista la chiusura trimestrale dei conti, mentre gli interessi del correntista verso la Banca erano soggetti a chiusura contabile avente cadenza annuale; che, pertanto, l’applicazione dell’anatocismo trimestrale costituiva violazione del divieto contenuto nell’art. 1283 c.c., e non sussistevano usi normativi che derogassero al divieto in questione; che, pertanto, le somme di denaro richieste ad essi attori “a seguito dell’applicazione di tali interessi” erano “in ogni caso illegittime, erronee, nulle ex artt. 1418, 1419 c.c., per palese violazione dell’art. 1283 c.c.”; che, infine, venuto meno nel giugno 2001 il vincolo di inalienabilità delle azioni Alitalia di cui essi erano titolari, la Banca non aveva dato esecuzione all’ordine, da essi impartito, di procedere alla tempestiva eliminazione del pegno; che tale ritardo aveva determinato la sostanziale impossibilità della vendita delle azioni in conseguenza del successivo crollo del relativo valore. Costituitasi, Bipop chiedeva il rigetto di tali domande evidenziando: che nessuna richiesta di risarcimento del danno, sulla base della dedotta violazione delle disposizione recate dal t.u.f., era ad essa riferibile, dal momento che il 1° luglio 2002 essa aveva conferito alla Il Discorso s.p.a. (che contestualmente aveva mutato la propria denominazione in Bipop Carire s.p.a.) “il proprio ramo aziendale bancario costituito da ogni rapporto e diritto inerente l’attività bancaria tradizionale (c.d. “ramo traditional”)” e che l’originaria conferente “spogliata del predetto ramo d’azienda

tradizionale (ma per il resto ancora titolare di tutti i diversi, precedenti, rapporti giuridici)”, aveva il 9 luglio 2002 assunto la denominazione di Finecogroup s.p.a.; che, pertanto, i rapporti fra essa Bipop ed i promotori finanziari, che avevano gestito i rapporti finanziari indicati dagli attori, erano rimasti in capo a Finecogroup; che la decisione di utilizzare il denaro concesso in prestito di conto corrente (alle condizioni previste dall’accordo fra essa Banca e l’Associazione dei dipendenti Alitalia, ed a fronte della costituzione in pegno, in favore dell’Istituto, delle azioni Alitalia di cui i correntisti erano titolari) in investimenti finanziari tramite essa Banca, era stata una scelta degli attori; che, con le operazioni di affidamento, era stata essa Banca a rischiare, “non potendo contare (visto il vincolo di intrasferibilità) sui beni offerti in garanzia pignoratizia e sul relativo diritto di prelazione (art. 2787 c.c.), allora dovendo – se del caso – ricorrere alla garanzia generale (art. 2740 c.c.) per rientrare del proprio credito”; che i contratti di investimento indicati dagli attori erano assoggettati alla disciplina del t.u.f. relativa ai servizi di investimento e gestione del risparmio su base individuale, con la conseguenza che gli obblighi di trasparenza e di adeguata informazione di cui all’art. 21 t.u.f. ed all’art. 28, secondo comma, del regolamento Consob n. 11522 del 1998 “si riferiscono allo specifico servizio di investimento proposto, non già alla pluralità di combinazioni astrattamente possibili per ogni singolo mandato e/o per ogni possibile investimento che l’intermediario appronta per ciascun cliente”; che essa Bipop era tenuta, per legge, “alla massima informazione possibile in relazione alle specifiche esigenze di investimento manifestate dagli attori; ma non certo era tenuta...ad illustrare tutte le possibili modalità di svolgimento dei rapporti contrattuali intrattenuti con 250.000 clienti e ciascuno avente una portata prettamente individuale”; che l’art. 92 t.u.f. non era applicabile ai casi concreti, riferendosi la disposizione in essa recata alla società con titoli quotati che deve rispettare la parità di trattamento nell’effettuare sollecitazioni del pubblico risparmio o nell’assumere decisioni che incidano sulle posizioni dei soci; ; che i contratti dedotti in lite evidenziavano tutti che il gestore avrebbe effettuato “transazioni su strumenti finanziari emessi da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) del gruppo Bipop”; che non sussisteva pertanto violazione della disciplina legale speciale in materia di conflitto di interessi; che, in effetti, il danno lamentato dagli attori era insussistente per i motivi specificamente indicati nelle pagine 53-55 della comparsa di risposta; che, con riferimento alla dedotta violazione del divieto di anatocismo previsto dall’art. 1283 c.c., da un lato l’anatocismo non era neppure configurabile nell’apertura di credito in conto corrente per i motivi diffusamente evidenziati nelle pagine 10-21 della



comparsa di risposta e, dall'altro, sussistevano usi normativi che consentivano la produzione di interessi sugli interessi scaduti in deroga al principio recato dall'art. 1283 c.c., secondo quanto specificamente evidenziato nelle pagine 21-30 della stessa comparsa di risposta. Acquisiti i documenti depositati dai soli attori nella fase recedente l'emissione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, in esecuzione di ordinanza collegiale del 20 settembre 2006 veniva eseguita consulenza tecnica d'ufficio in risposta ai seguenti quesiti: "a) quale tasso di interesse convenzionale sia stato dalla Banca applicato a ciascun rapporto di conto corrente bancario dedotto in giudizio, verificando se la misura di tale tasso sia stata determinata per iscritto; b) in caso di mancata determinazione in forma scritta del tasso di interessi convenzionali, quale sia la misura del tasso di interessi nominale, applicabile a ciascun rapporto, indicato nel meccanismo di integrazione previsto dall'art. 5 della legge n. 154 del 1992 e dall'art. 117, settimo comma, del t.u. n. 385 del 1993; c) nel caso di mancata determinazione del tasso delle commissioni di massimo scoperto per ciascun rapporto, effettuazione dello scorporo delle commissioni medesime; d) effettuazione di scorporo, dal saldo di ciascun conto corrente alle date rispettivamente indicate in citazione, dell'importo conseguente all'applicazione del meccanismo di capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto e conseguente quantificazione di ciascun saldo con la capitalizzazione annuale degli interessi; e) verificare se, a partire dal 1° luglio 2000, a seguito dell'entrata in vigore della delibera del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi sia stata o meno operata dalla Banca in conformità a tale delibera e, quindi, con identica periodicità degli interessi attivi e passivi, con adeguata notizia scritta al cliente (ai sensi dell'art. 7 della delibera medesima); f) con riferimento al periodo compreso fra l'apertura di ciascun rapporto fino al 30 giugno 2000, determinazione dell'importo secondo capitalizzazione annuale degli interessi; g) con riferimento al periodo compreso fra il 1° luglio 2000 fino al saldo di ciascun conto corrente alle date rispettivamente indicate in citazione, determinazione dell'importo risultante dal meccanismo di capitalizzazione operato eventualmente dalla Banca, conforme alla disciplina legale sopravvenuta". Depositata dal consulente d'ufficio relazione scritta in risposta a tali quesiti, la causa era, quindi, posta in decisione, sulle conclusioni delle parti, all'udienza pubblica di discussione del 26 settembre 2007.

Il Tribunale adito, con la sentenza anzidetta, dichiarava che le seguenti persone fisiche non dovevano alla Bipop Carire s.p.a. le seguenti somme a titolo di interessi passivi capitalizzati trimestralmente in relazione ai rapporti di conto corrente bancario fra le



stesse persone fisiche e tale Banca: a) quanto ad [REDACTED]: € 19,43 per l'anno 1999 ed € 3.463,13 per l'anno 2000; b) quanto a [REDACTED]: € 161,28 per l'anno 2000; c) quanto a [REDACTED]: € 27,51 per l'anno 2000; d) quanto a [REDACTED] ed [REDACTED]: € 42,37 per l'anno 1999 ed € 2.757,72 per l'anno 2000; rigettava le altre domande rispettivamente proposte da [REDACTED] ed [REDACTED] contro la Bipop Carire s.p.a.; compensava integralmente fra [REDACTED] da un lato e la Bipop Carire s.p.a. dall'altro le spese processuali da tali parti contrapposte rispettivamente anticipate; poneva definitivamente a carico della Bipop Carire s.p.a. le spese di CTU.

Avverso tale sentenza proponevano appello gli originari attori (sopra indicati) con le conclusioni epigrafate. Si costituiva la Unicredit Banca s.p.a. e, in via d'intervento, la Unicredit Banca di Roma s.p.a., con le conclusioni anzidette.

Circa la carenza di legittimazione attiva passiva della Unicredit Banca s.p.a., in merito alle posizioni di [REDACTED] e [REDACTED], è agevole il rilievo (cfr. comparsa conclusionale appellanti, cui non segue una puntuale contestazione in sede di replica della Banca) che oramai tutti i rapporti sono riconducibili alla Unicredit, chè dal 1°/11/2010 Unicredit Banca di Roma, Unicredit Banca Banco di Sicilia sono confluite nella Banca Unica del gruppo. Pertanto, l'eccezione è infondata.

E' ancora da trattare l'eccezione di inammissibilità, per novità, della domanda come proposta in appello. L'eccezione è infondata se si ha riguardo alla domanda come proposta in citazione. Parte appellata deduce che gli appellanti non avrebbero, in primo grado, mai dedotto la mancata violazione degli obblighi di informativa e trasparenza, con conseguente inadeguatezza delle operazioni dedotte per violazione dell'art. 29 Reg. Consob 11522, ma non può non constatarsi che sin dalla citazione era stata contestata la violazione dell'art. 21, lettere A, B, C, T.U.F. (pag. 14 atto di citazione: "in questo quadro si colloca la disposizione di cui al citato art. 21 lett. B T.U.F. in base al quale gli intermediari sono tenuti a dare al cliente tutte le informazioni necessarie per poter scegliere consapevolmente tra tutti i prodotti che il mercato offre....alle lett. C e D del medesimo articolo si prevede che l'intermediario debba assicurare al cliente trasparenza e equo trattamento"). Era stato dedotto sin dalla citazione (pag. 15) che l'Istituto, quando concedeva agli attori le linee di credito sulla base delle azioni Alitalia date in pegno, violava le regole relative all'obbligo di informativa: se, infatti, le azioni erano portatrici di un vincolo con la conseguenza dell'impossibilità di monetizzarle, l'eventuale scoperto

di conto corrente doveva essere non con lo smobilizzo delle azioni, ma con denaro proprio. E di tutto ciò si è lamentata, fin dalla citazione, l'omissione della comunicazione da parte dell'Istituto agli appellati. E non si può certamente che censurare la sentenza gravata, – e, quindi, il motivo di appello è fondato –, che ha negato ogni violazione di normativa, per il semplice fatto che “gli investitori avrebbero dovuto conoscere l'impossibilità di appianare lo scoperto di conto corrente con lo smobilizzo e la vendita delle azioni loro intestate”. E' stato anche dedotta e provata la evidente violazione, da parte degli intermediari, dell'obbligo, ex art. 21 c. 1, lettera B D.lgs. n. 58/98 e 28 c.1, lettera a) Reg. Consob n. 11522/98, di conoscere le caratteristiche e la propensione al rischio pur prescindendo dalle informazioni fornite dall'investitore medesimo. Certamente tali obiettive violazioni dei doveri incombenti all'intermediario, non potevano considerarsi irrilevanti – come ha fatto il giudice di primo grado – solo per il rilievo che il cliente non era “obbligato ad avvalersi dell'agevolazione creditizia”.

Devesi, tuttavia, constatare che è evidente una palese discrasia tra tali allegazioni, peraltro dimostrate, e la richiesta di risarcimento dei danni come proposta. Infatti, quest'ultima (cfr. citazione) è così motivata: “è risultato che Bipop-Carire ha offerto ai clienti privilegiati un prodotto finanziario “speciale” (GPF garantite). L'inadempienza più evidente della Banca sta proprio nella discriminazione occultamente operata tra i clienti, che si è tradotta in un vantaggio economico dei privilegiati. Si è inoltre evidenziato che tale censurabile comportamento di Bipop-Carire s.p.a. ha senza ombra di dubbio costituito causa efficiente delle “performances” negative delle GPF non privilegiate”. “Orbene, la differenza tra quanto perduto (capitale + rendimento) degli investitori delle GPF, non garantite, e quanto conservato o guadagnato (capitale + rendimento) dagli investitori delle GPF garantite, costituisce la conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento di Bipop Carire s.p.a. attestando altresì la misura del danno risarcibile”. Si tratta di richieste risarcitorie che non sono coerenti per nulla alla violazione dell'obbligo di informazione sopra accertato, rendendosi pertanto la richiesta degli appellanti non in grado di essere interpretata in modo univoco. Del resto, in generale va osservato che la pretesa degli appellanti di considerare l'art. 23, punto 6 T.U.F. (“nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”);-norma che imporrebbe alla Banca di provare la assenza del nesso di causalità tra comportamento tenuto dalla Banca e danno, e non già, invece, la sola diligenza della condotta a fronte della contestazione, esclusa in



ogni caso la inversione per il nesso di causalità “de quo” che va sempre provato dall’attore, è erronea. E’ certo che su tale punto rimangono le regole ordinarie, e quindi comunque è l’investitore che deve dimostrare il nesso di causalità tra condotta lesiva e lamentato danno.

Altro motivo d’appello concerne l’esclusione del conflitto di interessi. Ma nel caso – come rilevato dalla gravata sentenza – è vero quanto dedotto da parte appellata circa la descrizione del contratto sottoscritto dagli appellanti – come indicato dall’art. 43 Regolamento Consob – e circa l’espressa accettazione di tale situazione da parte degli appellanti. Sul punto, anzitutto, si deve riscontrare che la opposta genericità dell’informativa contenuta nei moduli contrattuali è stata dalla Banca Spiegata, richiamando la circostanza che “essendo il servizio di gestione patrimoniale per definizione un “servizio in divenire” non era possibile al gestore di individuare oggi quale sia lo strumento finanziario in conflitto di interessi che domani acquisterà per conto del cliente nell’esecuzione del servizio di gestione”. E’ innegabile che l’art. 45 Regolamento descrive la “natura dei conflitti di interesse”, ponendosi così l’investitore nella condizione di conoscere e (– non obiettando –) accettare tale situazione (d’altra parte, l’atto integrativo prevede espressamente la facoltà della Banca “nel rispetto delle caratteristiche del contratto di gestione” di acquistare strumenti finanziari emessi dalla medesima Banca o da società del gruppo”). In ogni caso, per giunta, anche per tale “causa petendi” sussiste una chiara discrasia con le conclusioni e, in definitiva, con la domanda degli appellanti; in realtà, l’invalidazione sia pure degli ordini di acquisto – dedotta a seguito del rilevato conflitto di interessi asseritamente non denunciato all’investitore – non è proposta nelle conclusioni, e la richiesta di ristoro del danno è sicuramente ricollegata, non già al menzionato conflitto d’interessi, ma ad un altro inadempimento, tenendosi peraltro conto che è sicuramente erroneo (cfr. ante) l’assunto secondo il quale la prova della sussistenza del nesso di causalità sarebbe pur essa oggetto di un’inversione dell’“onus” (asseritamente sulla Banca, nel senso dell’inesistenza, a fronte della presunzione a favore dell’investitore, presunzione invece insussistente, cfr. ante).

Ancora, deve esaminarsi il motivo di appello circa la “asserita erronea valutazione dell’obbligo di parità di trattamento tra gli investitori”. Sotto tale profilo pure può ritenersi che sussista la discrasia – sia pure in misura minore, perché non si deduce per tale aspetto la invalidazione dei contratti come negli altri casi – da ultimo emersa, perché il danno richiesto è proprio riferibile a tale asserito inadempimento. Ma in radice, a prescindere dal difetto di prova riscontrato dal giudice di primo grado al riguardo, tale

richiesta si basa su un inesistente presupposto: l'obbligo della Banca di far conoscere all'investitore le condizioni praticate alla clientela in operazioni analoghe (la discriminazione sarebbe consistita nell'aver taciuto la possibilità di intervento "garantito"). L'art. 92 T.U.F. richiamato si riferisce "a tutti i portatori di strumenti finanziari quotati che si trovino in identiche condizioni". E' stato obiettato – e con fondamento – dalla Banca che il contratto di GPF sia uno strumento finanziario standardizzato, invece che "un mandato gestorio individuale". Non si può ipotizzare un sistema che imponga la parità di trattamento "nell'applicazione ai diversi clienti delle condizioni economiche caratterizzanti i rapporti contrattuali". Ma, in definitiva, anche per tale aspetto è assorbente il rilievo della omessa dimostrazione del nesso di causalità da parte degli investitori tra la condotta denunciata della Banca sotto tale profilo ("occultamento ai mercati finanziari nonché ai risparmiatori- investitori le sopra citate disinvolve pratiche bancarie" con "pericolosa alterazione dell'integrità dei mercati") e il danno dai singoli investitori appellanti dedotto.

Pertanto, l'appello va respinto.

Le spese sono compensate anche per questo grado, tenuto conto dei rilievi già fatti presente dalla gravata sentenza, e della infondatezza delle eccezioni delle parti appellanti in via pregiudiziale e preliminare, nonché del complessivo esito del giudizio che ha segnalato anche una soccombenza delle Banche (sull'anatocismo).

P.Q.M.

La Corte, respinte tutte le eccezioni preliminari proposte "hic et inde", respinge l'appello e conferma la gravata sentenza; compensa tra le parti pure le spese di questo grado.

Roma, 12/12/2015

Il Presidente relatore estensore

Depositato In Cancelleria



Roma, li 22 GIU. 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giovanna Laureti